



Produzione e commercializzazione materiali di moltiplicazione della vite

A.G. 212

12 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	212
Titolo:	Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
Norma di riferimento:	articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento consiste nello Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

L'art. 11 della legge n. 117/2019 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del summenzionato regolamento. Nella RT allegata alla legge n. 117/2019 (A.C. 1432) si afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non erano allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 restava quindi subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Capo I - Articoli 1-8: riguarda le norme generali ed introduce elementi comuni a tutto il provvedimento. Vengono definiti il campo di applicazione e le definizioni (artt. 1 e 2), la classificazione delle diverse categorie dei materiali di moltiplicazione della vite, l'autorità nazionale competente - individuata nel Ministero delle politiche agricole - (art. 4) e le competenze del Servizio fitosanitario centrale e quelle dei Servizi fitosanitari regionali cui	La relazione tecnica afferma che tutte le norme del presente Capo riprendono norme previgenti e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Oltre alla predetta assicurazione, la RT fornisce comunque gli elementi di seguito riportati. Per quanto concerne i Servizi fitosanitari regionali (art. 6) le relative attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

sono attribuiti i controlli ufficiali e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (artt. 5 e 6). Infine, si prevedono le funzioni della sezione materiali di moltiplicazione della vite del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante (art. 7) e gli obblighi degli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione (art. 8).

Infine, per quanto concerne gli obblighi a carico degli operatori professionali che producono piante di vite e loro materiali di moltiplicazione (art. 8), la registrazione è gratuita e gli oneri derivanti dalle attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale; le attività a carico dei Servizi fitosanitari regionali, autorità individuate ai sensi del regolamento 2017/625 per la registrazione dei soggetti e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), previste all'articolo 6, saranno svolte con le risorse attualmente disponibili per tali Servizi.

Capo II - Articoli 9-20: raccoglie tutte le norme relative al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, già in essere; le norme che lo regolano sono preesistenti e confluiscono nel presente provvedimento.

In particolare, si raccolgono le norme concernenti: il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite la cui gestione e coordinamento rientrano nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (artt. 9 e 10), la definizione del "Campo catalogo delle varietà di vite" costituito presso il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) (art. 11), la domanda di iscrizione di una varietà di vite (art. 12) con le modalità di svolgimento dell'esame della domanda (art. 13), i requisiti e le condizioni per l'iscrizione di una varietà al Registro (art. 14) e l'esecuzione delle prove ufficiali (art. 15); l'iscrizione ufficiale della varietà al Registro al termine delle prove di campo avviene con provvedimento del Ministero (art. 16). Inoltre, si disciplina la domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale (art. 17 e 18), gli obblighi di conservazione delle varietà iscritte al Registro nazionale ad opera dei soggetti privati (art. 19) ed infine l'iscrizione al Registro di una varietà geneticamente modificata nel rispetto della legislazione unionale (art. 20).

La **relazione tecnica** afferma che il Registro è già in essere e le norme che lo regolano sono preesistenti e confluiscono nel presente provvedimento.

In particolare, sul Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, afferma che, non trattandosi di istituzione *ex novo*, l'articolo 9 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La gestione del Registro è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede a tali attività ordinarie mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'art. 11, la RT evidenzia che, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero e il CREA a partire dal 2014, ed in virtù dei compiti affidati a tale ente dalla normativa vigente in ordine alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e alle denunce di produzione degli stessi, il campo catalogo delle varietà di vite è già operativo e la sua gestione e aggiornamento è affidato al CREA-VE. Le attività ordinarie e specifiche connesse al Campo Catalogo sono svolte da tale Centro CREA VE con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Sull'esecuzione delle prove ufficiali (art. 15), la RT afferma che gli oneri economici per gli accertamenti tecnici da effettuarsi ai fini dell'iscrizione di una varietà sono a carico del richiedente l'iscrizione, come già previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito all'articolo 35 (tariffe) del decreto in esame e calcolato in base al costo effettivo del servizio da aggiornare ogni due anni.

Inoltre, le prove di selezione di cui all'art. 17 sono a totale carico di coloro che le effettuano, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la "selezione conservatrice"

	<p>(art. 19), la RT evidenzia che il Ministero, qualora non si conosca il costituente, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un soggetto che dia garanzie per lo svolgimento di questo compito, sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Le prove di selezione sono a totale carico del costituente o del soggetto incaricato, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, le restanti disposizioni secondo la RT non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Capo III - Articoli 21-28: raccoglie norme previgenti relative ad azioni e misure finalizzate ai controlli ufficiali e alla certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.</p> <p>Confluiscono, tra le altre, le norme in tema di controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite (art. 21), sul registro del personale tecnico (del Servizio Fitosanitario Nazionale e di organismi delegati) autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione (art. 22), ed infine sui controlli sui materiali iniziali e di base (art. 25) e quelli sui materiali di moltiplicazione di categoria (art. 26).</p> <p>Di nuova introduzione è l'articolo 24, che pone in capo agli operatori interessati l'obbligo di denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite (art. 24) ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 (vedi sotto).</p>	<p>La relazione tecnica afferma quanto segue. Sull'articolo 21 tutti gli oneri, informativi e non, derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35, pertanto le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività di controllo da parte del Servizio fitosanitario centrale o dall'organismo da questo delegato allo scopo o da parte dei Servizi fitosanitari regionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, sull'articolo 22 il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3, la cui istituzione ed il cui mantenimento sono affidati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolgeranno tali compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per quanto concerne l'articolo 25, la RT evidenzia come la norma stabilisce che dette operazioni di controllo siano effettuate dal personale del Servizio Fitosanitario centrale o dell'organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Gli oneri per l'attività di controllo sono a carico degli operatori secondo le tariffe di cui all'articolo 35. Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico al Servizio fitosanitario o dell'ente scientifico da questo delegato e pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Sul successivo articolo 26, relativo ai materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard, i controlli su queste categorie di materiali sono effettuati del personale dei Servizi fitosanitari regionali con le dotazioni di</p>

	<p>personale, di mezzi e tecniche già a disposizione di tali Servizi. Gli oneri per l'attività di controllo sono a carico degli operatori secondo le tariffe di cui all'articolo 35. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, sulle altre previsioni contenute nel Capo in esame la RT afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Capo IV - Articoli 29-33: raccoglie tutte le norme relative a condizioni e requisiti che i materiali di moltiplicazione devono soddisfare per poter essere commercializzati oltre alle prescrizioni su etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione della vite.</p>	<p>La relazione tecnica sull'articolo 30, relativo alla autorizzazione alla commercializzazione del materiale di moltiplicazione, afferma che il Servizio Fitosanitario centrale o l'organismo da questo delegato, a seguito dell'esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Capo III, rilascia all'operatore professionale l'autorizzazione necessaria ai fini della commercializzazione e alla stampa delle etichette. Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario o dell'organismo da questo delegato; pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, sull'obbligo imposto agli operatori professionali di disporre di sistemi e procedure che consentono di rispettare gli obblighi di tracciabilità (articolo 33), la RT afferma che tutti gli oneri sono a carico dell'operatore professionale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le restanti delle norme del Capo in esame secondo la RT non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Capo V - Articoli 34-35: disciplinano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce le norme prescritte dal provvedimento in oggetto e le tariffe da corrispondere per le diverse attività. In particolare, l'articolo 34 individua, aggiornandole ed integrandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite. Infine, con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, saranno individuate le modalità di riscossione e relativo versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,</p>	<p>La relazione tecnica sull'articolo 34 afferma che nessuna delle sanzioni presenti nella normativa attualmente vigente è stata ripresa tal quale, in quanto la relativa disciplina è stata riformulata per renderla aggiornata e in linea con le nuove disposizioni (come ad esempio la sanzione di cui al comma 2). Tutte le restanti sono di nuova istituzione, inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento. Sulle tariffe di cui all'articolo 35 a copertura degli oneri sostenuti per l'esecuzione delle prove ufficiali di campo (articolo 15 e 17), finalizzate all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro, la RT evidenzia che non sono mai state definite in quanto l'iscrizione è stata principalmente disposta a seguito di esami ufficialmente controllati da parte di soggetti incaricati (in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n.</p>

<p>per le attività di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale di cui al regolamento UE 2016/2031.</p> <p>L'articolo 35 individua le tariffe dovute a copertura dei costi sostenuti per le attività di iscrizione al registro (articoli 15 e 17), di certificazione e controllo dei materiali di moltiplicazione della vite (articolo 21, 25, 26) nonché per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all'articolo 32. Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le tariffe sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio. Le medesime sono aggiornate almeno ogni tre anni.</p> <p>Fino all'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti in materia di tariffe (DM MIPAAF 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999).</p>	<p>1164/69). Al fine di rendere la norma in esame la pienamente in linea con le disposizioni europee, l'iscrizione diviene subordinata esclusivamente ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare i requisiti richiesti. Pertanto, secondo la RT è necessario prevedere la definizione di specifiche tariffe, per tali attività svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo effettivo del servizio.</p> <p>Per quanto concerne, invece, le attività di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite (articolo 21, 25, 26) le relative tariffe, che i vivaisti devono corrispondere ai Servizi Fitosanitari regionali, sono già individuate dalla normativa vigente (D.M. 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999). Tali tariffe necessitano tuttavia di una ridefinizione al fine di renderle coordinate e coerenti alla luce del nuovo quadro normativo.</p> <p>Le tariffe sopra indicate saranno quindi aggiornate ogni 3 anni e calcolate tenendo conto dei seguenti criteri: retribuzione media del personale ispettivo e tecnico per l'esecuzione dei controlli e dei rilievi di campo, compresi gli oneri sociali; formazione personale tecnico e ispettivo; uffici, infrastrutture, terreni, strumenti e attrezzature e tenuta a manutenzione delle varietà di riferimento; analisi; prove di campo.</p> <p>Pertanto, le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Capo VI - Articoli 36-39: contiene la clausola di cedevolezza (art. 36) e la clausola di invarianza finanziaria (art. 37) in cui si prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Infine, si riportano le disposizioni transitorie (art. 38) e l'abrogazione delle norme confluite nel presente provvedimento (art. 39).</p>	<p>La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della clausola di invarianza finanziaria.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame, sostanzialmente confermativo di quanto già previsto a legislazione vigente, principalmente dal D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, non modifica i compiti svolti dalle amministrazioni pubbliche (per il cui svolgimento rimangono poste apposite tariffe in capo ai privati richiedenti), pone nuovi adempimenti solo in capo agli operatori professionali interessati, amplia le fattispecie oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, la relazione tecnica dà comunque conto della neutralità anche delle disposizioni non innovative e l'atto è assistito da una generale clausola di invarianza. Circa tali profili, pertanto, non si formulano osservazioni.

Si osserva invece che il comma 28 dell'articolo 34 – con disposizione innovativa della legislazione

vigente – prevede la riassegnazione a spesa del 50 per cento degli importi versati a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria: su tale disposizione la relazione tecnica non fornisce elementi specifici ma ribadisce il contenuto normativo. Pur considerando che le entrate in questione sono di natura eventuale e che le nuove sanzioni risultano più elevate rispetto a quelle attualmente previste, andrebbero comunque acquisiti elementi idonei a confermare che dalla predetta riassegnazione parziale a spesa non derivi una riduzione di entrate eventualmente già scontate in bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 37, comma 1, reca una clausola di invarianza neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.